



**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2022 PER IL PERSONALE DIRIGENTE
SOTTOSCRITTO IN DATA 4 OTTOBRE 2023**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA
(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-*sexies*, Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54 del d.lgs. 150 del
2009)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa è redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e secondo gli 'Schemi standard' definiti con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25/2012.

La relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2022 per il personale dirigente di seconda fascia al fine di esporre la *ratio* e rilevare gli effetti del sistema di incentivazione della produttività e della qualità del servizio.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	4 OTTOBRE 2023
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2022
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica:</p> <p>Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore centrale Risk management, compliance e antifrode, il Direttore regionale Toscana, il Direttore centrale Formazione e Accademia INPS.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC e UNADIS</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, FLEPAR, CIDA FC e UNADIS</p>
Soggetti destinatari	Personale Dirigente di II fascia.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>a) Ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente;</p> <p>b) Incentivo alla mobilità territoriale, ai sensi dell'art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018;</p> <p>c) Incarichi ad interim, in applicazione dell'art. 62, comma 1, del CCNL 1/08/2006 che demanda alla contrattazione integrativa la determinazione della misura del valore economico;</p> <p>d) Retribuzione di risultato, in applicazione dell'art. 28 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, commisurata alla valutazione</p>

		della performance individuale (con un peso del 30% delle risorse) e della performance organizzativa (con un peso del 70% delle risorse); e) Incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 1/08/2006.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024 è stato adottato con Deliberazione del CdA n. 41 del 30/03/2022.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la deliberazione del CdA n. 20 del 2 marzo 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024".
		L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

Contesto di riferimento

Gli artt. 40, 40**bis** e 45 del d.lgs. n. 165/2001 definiscono gli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge. In particolare, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 è definito dai contratti collettivi, fatte salve le ipotesi e le circostanze previste all'art. 40, comma 3 *ter*, e all'art. 47 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il comma 3 *bis* dell'art. 40, oltre ad esprimere il carattere della "doverosità" della contrattazione integrativa e la sua finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "*adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici*", conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali dei dirigenti degli enti pubblici non economici sono attualmente disciplinati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018.

Alla luce del già indicato quadro normativo il CCNI, così come di seguito esplicitato, risulta conforme ai principi di riferimento.

Campo di applicazione (Articolo 1).

La presente ipotesi di CCNI 2022 si applica al personale dirigente di seconda fascia dell'Istituto, sia a tempo indeterminato che determinato, ed è stata sottoscritta in conformità dei CCNL vigenti, nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001.

Disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro relativamente all'anno 2022; gli effetti perdurano fino alla stipula del successivo contratto integrativo.

Fondo per il trattamento accessorio (Articolo 2).

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2022 è costituito ai sensi dell'art. 21 del CCNL dell'Area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, dell'art. 7 del CCNL dell'Area VI della dirigenza, biennio economico 2008/2009, e dell'art. 51 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D.L. 135/ 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Le risorse finanziarie sono utilizzate in un'ottica di valorizzazione del ruolo e dell'impegno della dirigenza. Le relative destinazioni sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria alla quale si rinvia.

Incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti (Articolo 3).

Il presente istituto contrattuale è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, il quale espressamente prevede che:

“1. In sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri ed i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l’operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell’amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione”.

Tali incentivi, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 sopra richiamato, sono corrisposti mediante la costituzione di un apposito fondo, istituito destinando un importo non eccedente il 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, e spettano esclusivamente al dirigente trasferito d’ufficio ovvero a seguito di interpello in diversa provincia rispetto a quella di residenza, a condizione che prenda effettivo servizio.

Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

Particolari istituti economici (Articoli 4 e 6).

Gli articoli 4 e 6 disciplinano particolari istituti che, riferendosi ad aspetti economici del rapporto di lavoro, rientrano nella competenza della contrattazione integrativa ai sensi dei vigenti artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/01, nonché in applicazione dell’art. 44, comma 1, lettere d) ed e), del CCNL dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018.

L’articolo 4, rubricato *“Sostituzione del Dirigente – Incarico ad interim”*, è redatto secondo il disposto dell’art. 62, comma 4, del CCNL 1/8/06 e dell’art. 28 del CCNL 21/07/2010. Nello specifico, la contrattazione integrativa ha disciplinato l’integrazione della retribuzione di risultato da attribuire al dirigente cui è affidato l’incarico *ad interim*, sulla base di misure percentuali del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito, per un periodo massimo di sei mesi, ovvero per la durata della sostituzione nel caso questa riguardi dirigenti assenti con diritto alla conservazione del posto.

Per quanto concerne l'articolo 6, "Incarichi aggiuntivi", il rinvio alla contrattazione integrativa è effettuato dall'art. 61 del menzionato CCNL 1/08/2006.

Al fine di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi attribuiti dall'Istituto, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota è stata definita, in sede di contrattazione integrativa, in una misura pari al 60% dei compensi relativi all'incarico espletato, detratti gli oneri a carico dell'Ente.

Retribuzione di risultato (Articolo 5).

L'ipotesi in esame, in applicazione dell'art. 28 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, prevede l'erogazione della retribuzione di risultato sulla base degli esiti derivanti dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance", adottato con deliberazione del CdA n. 8 del 16 febbraio 2022. Il processo valutativo risulta articolato in due fasi:

1. valutazione del livello delle competenze professionali e manageriali dimostrata, cui è destinato il 30% delle risorse;
2. valutazione del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati, cui è destinato il 70% delle risorse.

Gli esiti di ciascuna fase valutativa sono ponderati con specifici coefficienti graduati in relazione alle funzioni svolte.

In ogni caso l'erogazione della retribuzione di risultato avviene in coerenza con il ciclo di pianificazione e programmazione della performance che si compone delle seguenti tre fasi:

- 1) Pianificazione: è relativa all'adozione delle "Linee di indirizzo strategico" e delle "Linee guida gestionali" da parte degli Organi di vertice;
- 2) Programmazione: comprende il processo di programmazione operativa delle attività, della produzione e delle risorse da impiegare;
- 3) Consolidamento: concerne l'approvazione dei piani di produzione in coerenza con gli obiettivi assegnati.

Il processo così strutturato consente di:

- monitorare periodicamente l'efficacia dell'azione amministrativa in termini di livello di raggiungimento degli obiettivi di produzione;
- mettere in relazione le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi con quelle stanziare nell'ambito del bilancio di previsione;

- misurare e valutare la performance dell'Istituto in una prospettiva di efficacia, efficienza ed economicità.

In ragione di quanto sopra, la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata sulla base di verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie per il relativo miglioramento. Infatti, tali verifiche, consentono di attivare in caso di scostamento negativo rispetto agli obiettivi assegnati, il processo di riprogrammazione (forecast), previsto nel vigente Piano della performance. I pagamenti *pro quota* disciplinati all'art. 5, comma 5 dell'ipotesi di CCNI conseguono pertanto alle risultanze di tali rilevazioni intermedie. In ogni caso il saldo è corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del Contratto integrativo.

Le somme destinate alla retribuzione di risultato che non è stato possibile utilizzare integralmente nell'anno di riferimento, saranno destinate al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo.

Inoltre il comma 10 del presente articolo disciplina l'applicazione dell'art. 28 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018 a garanzia della effettiva e sostanziale differenziazione della retribuzione di risultato. In particolare, con tale disposizione contrattuale, le parti hanno stabilito la misura percentuale della maggiorazione di retribuzione di risultato spettante ai dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate in base al Sistema di valutazione adottato, nonché la quota massima di dirigenti a cui viene attribuita detta maggiorazione.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale (Articolo 7)

In applicazione dell'art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, le parti nel presente articolo hanno definito il trattamento economico del personale in distacco sindacale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 32, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

Clausola di salvaguardia economica (Articolo 8)

Nel presente articolo le parti, in applicazione dell'art. 54 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, hanno definito le misure percentuali e la relativa disciplina per l'attribuzione del differenziale di retribuzione di posizione da riconoscere ai dirigenti a cui, a seguito di processi di riorganizzazione, sia stato conferito un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico.

In detto articolo è stato altresì quantificato l'onere per l'erogazione dei suddetti differenziali di posizione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

INTRODUZIONE

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). Unitamente alla relazione illustrativa e all'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante, è trasmessa al Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo, per la prescritta certificazione.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto, la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, nonché la certificazione del competente organo di controllo interno, siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 (come rispettivamente sostituiti dagli artt. 55 e 54 del d. lgs. n. 150 del 2009).

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con determinazione del Direttore generale n. 63 del 12 aprile 2022 (allegato 1), è stato costituito il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizio-

ne e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2022 nella misura di euro 55.748.419,43.

Successivamente con determinazione n. 144 del 9 maggio 2023 (allegato 2) si è provveduto ad una rimodulazione delle risorse del Fondo indicate nella predetta determinazione n. 63 relativamente alla rita dei dipendenti cessati. Tale modifica non ha tuttavia modificato il totale delle risorse a disposizione che rimane pari a euro 55.748.419,43.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e leggi di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Il citato comma 2, dell'articolo 23, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il predetto limite dell'anno 2016 non opera con riferimento agli incrementi disposti successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro ex art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, né con riferimento ai risparmi determinati ex art. 1, comma 870 della legge 30/12/2020, n. 178.

Sono state, quindi, quantificate le risorse da destinare al Fondo per l'anno 2022 come specificato nella tabella che segue:

DIRIGENTI 2^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 (art. 1 c. 189 l. 266/05) – risorse storiche	44.383.918,00
Incrementi CCNL 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61
Incrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51
Incrementi CCNL 06-07 (art. 21 c.1)	2.338.604,61
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)	1.421.312,27
Ria personale cessato (art. 59 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al 2017	2.631.416,29
Ria personale cessato base annua: annualità 2018	15.928,12
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	10.574,59
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	5.464,94
Ria personale cessato base annua: annualità 2021	8.071,70
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25
Totale	55.957.622,89
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	57.140.610,48
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 59 c. 3 lett. g) CCNL 02-05)	3.929.449,80
Ria personale cessato rateo anno cessazione (art. 59 c. 4 CCNL 02-05) anno 2021	5.767,95
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	61.075.828,23
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	- 496.272,66
Decurtazione funzionale riduzione del personale in servizio 2014/2010	- 1.576.294,74
Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	-2.072.567,40
Risorse disponibili	59.003.260,83
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	54.565.431,84
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (2,07% monte salari 2015)	1.182.987,59
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI DA CCNL 2016/2018	55.748.419,43
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2021	55.748.419,43

Fonti di finanziamento

Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022 può contare su finanziamenti complessivi per euro 61.075.828,23, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 59, CCNL biennio economico 2002/2003, dall'art. 7 CCNL biennio economico 2004/2005, dall'art. 21, comma 1, CCNL biennio economico 2006/2009, dall'art. 7, comma 1, CCNL biennio economico 2008/2009 relativo al personale dirigente dell'area VI e dall'art. 51, comma 1, del CCNL dell'area funzioni centrali 2016/2018 del 9 marzo 2020.

È confermata, anche per l'anno 2022, la quantificazione delle risorse finanziarie effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) con riferimento ai risparmi strutturali, determinati nella misura di euro 2.072.567,40.

Il totale delle risorse disponibili per l'anno 2022, determinato al netto dei risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della legge 147/2013, ammonta ad euro 59.003.260,83.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente valore determinato per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2022 è stato ricondotto al corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pari ad euro 54.565.431,84.

Tale importo deve essere poi incrementato delle risorse ex art. 51 c. 1, del citato CCNL 2016-2018 di euro 1.182.987,59 in applicazione del citato art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, determinando l'importo complessivo del Fondo in euro 55.748.419,43.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 59 c. 5, biennio economico 2002-2003, dell'art. 7 del CCNL biennio economico 2004-2005 (1° agosto 2006), dell'art. 21, comma 1, del CCNL biennio economico 2006-2007, dell'art. 7, comma 1, del CCNL biennio economico 2008-2009 del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI e dell'art. 51, comma 1, del CCNL dell'area funzioni centrali 2016/2018 del 9 marzo 2020.

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

DIRIGENTI 2^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 (art. 1 c. 189 l. 266/05) - risorse storiche	44.383.918,00
Incrementi CCNL 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61
Incrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51
Incrementi CCNL 06-07 (art. 21 c.1)	2.338.604,61
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)	1.421.312,27
Ria personale cessato (art. 59 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al 2017	2.631.416,29
Ria personale cessato base annua: annualità 2018	15.928,12
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	10.574,59
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	5.464,94
Ria personale cessato base annua: annualità 2021	8.071,70
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25
Totale	55.957.622,89
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59
Totale risorse storiche consolidate	57.140.610,48

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ria personale cessato

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del CCNL 2002-2003.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, che confluisce nelle risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

L'importo risultante di euro 13.839,65 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni (euro 5.767,95) e della corrispondente annualità (euro 8.071,70) e si riferisce a n. 15 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2021 (allegato 3).

Sezione II - Risorse variabili

Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2021, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto per l'anno 2022 ammonta ad euro 397.929.613.036,01.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 239.507.426,07.

FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89	PREVENTIVO 2022
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2021	397.929.613.036,01
0,10%	397.929.613,04
Riduzione ex art. 67 c. 3 legge 133/2008 20%	- 78.585.922,61
Importo al netto della riduzione ex art. 67 c. 3 legge 133/2008	318.343.690,43
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	- 78.836.264,36
Stanziamiento per fondi 2022	239.507.426,07

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	Importo
Aree professionali ABC	228.435.330,82
Dirigenti 2^ fascia	3.929.449,80
Medici	2.944.600,35
Professionisti	3.810.074,11
Dirigenti 1^ fascia	387.970,99
Totale	239.507.426,07

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2022, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 2.072.567,40 effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014).

Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 pari a euro 54.565.431,84.

Poiché in data 9 marzo 2020 è stato sottoscritto il CCNL funzioni centrali 2016/2018, il citato limite 2016 è incrementato delle risorse ex art. 51 c. 1, del citato CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali, ex art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Pertanto, per l'anno 2022, la riduzione è pari a euro 3.254.841,40.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	57.140.610,48
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	3.935.217,75
Riduzione riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-496.272,66
Decurtazione riduzione personale ex art. 9 c. 2-bis DL 78/2010	-1.576.294,74
Riduzione per riconduzione al tetto 2016 ex art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017	-4.437.828,99
Incremento CCNL 2016/2018 – art. 51, comma 1 (2,07% monte salari 2015)	1.182.987,59
C) Totale Fondo sottoposto a certificazione	55.748.419,43

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

L'importo di euro 19.720.973,00 è destinato a remunerare la retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 52 del CCNL dell'Area funzioni centrali, triennio 2016/2018 del 9 marzo 2020, per n. 445 dirigenti di seconda fascia.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Incentivo alla mobilità territoriale

L'importo di euro 1.715.592,69 è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento dell'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti ai sensi dell'art. 30 del CCNL dell'Area funzioni centrali, triennio 2016/2018 del 9 marzo 2020 (art. 3 dell'ipotesi CCNI 2022).

Retribuzione di risultato

L'importo di euro 34.311.853,74 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL dell'area funzioni centrali triennio 2016/2018 del 9 marzo 2020 ed è comprensivo dell'importo di euro 3.929.449,90 per i risultati conseguiti dai dirigenti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art. 5 dell'ipotesi CCNI 2022).

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione non pertinente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	19.720.973,00
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	36.027.446,43
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	----
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	55.748.419,43

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo

	Fondo 2022	Fondo 2021
COSTITUZIONE DEL FONDO		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse storiche		
Fondo 2004 certificato (art1 c189 l266/05)	44.383.918,00	44.383.918,00
Incrementi contrattuali		
Incrementi ccnl 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61	2.512.848,61
Incrementi ccnl 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51	2.448.563,51
Incrementi ccnl 06-07 (art. 21 c. 1)	2.338.604,61	2.338.604,61
Incrementi ccnl 08-09 (art. 7 c.1)	1.421.312,27	1.421.312,27
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
Ria personale cessato base annua (art. 59 c. 4 p. 1 CCNL 02/05)	2.671.455,64	2.663.383,94
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25	180.920,25
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59	1.182.987,59
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	57.140.610,48	57.132.538,78
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 59 c. 3 ccnl 02/05)	3.929.449,80	3.640.389,19
Ria personale cessato rateo anno cessazione. (art. 4 c. 3 lett. c ccnl 00-01)	5.767,95	2.564,63
Totale Risorse Variabili	3.935.217,75	3.642.953,82
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	61.075.828,23	60.775.492,60
Decurtazione del Fondo		
Risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013:		
Riduzione per riconduzione tetto teorico 2014 al limite soglia 2010	496.272,66	496.272,66
Decurtazione per riduzione del personale in servizio anno 2014	1.576.294,74	1.576.294,74
Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	2.072.567,40	2.072.567,40
Decurtazione riconduzione risorse al valore dell'anno 2016 ex art. 23 c. 2 DL 75/2017	4.437.828,89	4.137.493,36
Totale Decurtazioni	6.510.396,39	6.210.060,76
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	57.140.610,48	57.132.538,78
Risorse variabili	3.935.217,75	3.642.953,82
Decurtazione del Fondo	6.510.396,39	6.210.060,76
Incremento CCNL 2016/2018 – ex art. 51, c.1 annualità 2019	1.182.987,59	1.182.987,59
Incremento ex art. 1, c. 870, legge 30/12/2020, n. 178		38.190,31
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	55.748.419,43	55.786.609,74

Tabella 2*Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.*

	Fondo 2022	Fondo 2021
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		
Retribuzione di posizione – parte fissa	5.591.491,70	5.591.491,70
Retribuzione di posizione – parte variabile	14.129.481,30	14.129.481,39
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	19.720.973,00	19.720.973,09
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		
Retribuzione di risultato	34.311.853,74	34.346.156,20
Incentivo alla mobilità territoriale	1.715.592,69	1.719.480,45
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	36.027.446,43	36.065.636,65
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	19.720.973,00	19.720.973,09
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	36.027.446,43	38.393.421,65
Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione	55.748.419,43	58.786.609,74

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.

I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102020 del bilancio assestato 2022 dell'Istituto, pari ad euro 55.748.419,43.

La spesa in conto 2022 è costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il fondo certificato per l'anno 2022 ammonta ad euro 55.748.419,43.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di spesa 4U1102020 per l'importo di euro 55.792.492,18 ed è comprensivo dell'importo di euro 44.072,75 relativo a somme incassate nel corso dell'anno 2022 per incarichi aggiuntivi dei dirigenti registrate al conto di entrata GPA 24084.

Per il Direttore centrale

DETERMINAZIONE N.63 DEL 12 APRILE 2022

OGGETTO: Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale Dirigente di seconda fascia, anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020";
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 15 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
- Visto l'art. 4 del CCNL 01/08/2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per il personale dirigente dell'Area VI che, nel definire l'oggetto ed i contenuti della contrattazione integrativa, prevede che la stessa sia finalizzata, tra l'altro, a definire i criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;
- Visto l'art. 59 del CCNL 01/08/2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per il personale dirigente dell'Area VI che

conferma, presso ciascun ente, la costituzione di un Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, finanziato e alimentato, per ciascun esercizio finanziario, da voci determinate dallo stesso contratto collettivo, nel rispetto delle regole contrattuali e normative vigenti;

- Considerata la quantificazione delle risorse storiche e aggiuntive derivanti dall'applicazione del CCNL 11/10/1996 (quadriennio giuridico 1994-1997 e biennio economico 1994-1995), dal CCNL 10/07/1997 (biennio economico 1996-1997), dal CCNL 05/04/2001 (quadriennio 1998/2001 e I e II biennio economico), dal CCNL 01/08/2006 (quadriennio normativo 2002/2005 e I e II biennio economico), dal CCNL 21/07/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e I e II biennio economico);
- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, "Legge Finanziaria 2006", come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, ove si raccomanda che il Fondo per la contrattazione integrativa venga costituito con uno specifico atto dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

- Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- Visto l'art. 51 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale Dirigente di seconda fascia per l'anno 2022 con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 di euro 2.072.567,40, sono pari ad euro 59.567.230,18.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente valore determinato per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2022 è stato ricondotto al corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pari ad euro 54.565.431,84 incrementato delle risorse ex art. 51 c. 1, del citato CCNL 2016-2018 di euro 1.182.987,59 in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Pertanto, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 55.748.419,43, come specificato nella tabella che segue:

DIRIGENTI 2^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 (art. 1 c. 189 l. 266/05) – risorse storiche	44.383.918,00
Incrementi CCNL 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61
Incrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51
Incrementi CCNL 06-07 (art. 21 c.1)	2.338.604,61
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)	1.421.312,27
Ria personale cessato (art. 59 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al 2017	2.631.416,29
Ria personale cessato base annua: annualità 2018	15.928,12
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	10.574,59
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	5.464,94
Ria personale cessato base annua: annualità 2021	366.225,86
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25
Totale	56.315.777,05
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	57.498.764,54
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 59 c. 3 lett. g) CCNL 02-05)	3.929.449,80
Ria personale cessato rateo anno cessazione (art. 59 c. 4 CCNL 02-05)	211.583,14
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	61.639.797,58
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	- 496.272,66
Decurtazione funzionale riduzione del personale in servizio 2014/2010	- 1.576.294,74
Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	-2.072.567,40
Risorse disponibili	59.567.230,18
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	54.565.431,84
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (2,07% monte salari 2015)	1.182.987,59
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI DA CCNL 2016/2018	55.748.419,43
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2022	55.748.419,43

Vincenzo Caridi

DETERMINAZIONE N. 144 del 9 maggio 2023

OGGETTO:Rimodulazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale Dirigente di seconda fascia, anno 2022, costituito con determinazione del Direttore generale n. 63 del 12 aprile 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'art. 4 del CCNL 01/08/2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per il personale dirigente dell'Area VI che, nel definire l'oggetto ed i contenuti della contrattazione integrativa, prevede che la stessa sia finalizzata, tra l'altro, a definire i criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;

Visto l'art. 59 del CCNL 01/08/2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per il personale dirigente dell'Area VI che conferma, presso ciascun ente, la costituzione di un Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, finanziato e alimentato, per ciascun esercizio finanziario, da voci determinate dallo stesso contratto collettivo, nel rispetto delle regole contrattuali e normative vigenti;

Considerata la quantificazione delle risorse storiche e aggiuntive derivanti dall'applicazione del CCNL 11/10/1996 (quadriennio giuridico 1994-1997 e biennio economico 1994-1995), dal CCNL 10/07/1997 (biennio economico 1996-1997), dal CCNL 05/04/2001 (quadriennio 1998/2001 e I e II biennio economico), dal CCNL 01/08/2006 (quadriennio normativo 2002/2005 e I e II biennio economico), dal CCNL 21/07/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e I e II biennio economico);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, ove si raccomanda che il Fondo per la contrattazione integrativa venga costituito con uno specifico atto dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 51 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 63 del 12 aprile 2022 di costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia dell'anno 2022;

Considerata la necessità di procedere alla rimodulazione della quantificazione delle risorse indicate nella predetta determinazione n. 63 relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati dell'anno 2021, risorse che concorrono alla costituzione del fondo secondo le modalità da ultimo confermate dall'art. 51, c. 3 del CCNL 2016/2018 del 9 marzo 2020;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

di rimodulare il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale Dirigente di seconda fascia per l'anno 2022, costituito con determinazione del Direttore generale n. 63 del 12 aprile 2022, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 di euro 2.072.567,40, sono pari ad euro 59.567.230,18.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente valore determinato per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno

2022 è stato ricondotto al corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pari ad euro 54.565.431,84 incrementato delle risorse ex art. 51 c. 1, del citato CCNL 2016-2018 di euro 1.182.987,59 in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Pertanto, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 55.748.419,43, come specificato nella tabella che segue:

DIRIGENTI 2^ FASCIA - COSTITUZIONE DEL FONDO	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 (art. 1 c. 189 l. 266/05) – risorse storiche	44.383.918,00
Incrementi CCNL 02-03 (art. 59 c. 5)	2.512.848,61
Incrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. 1)	2.448.563,51
Incrementi CCNL 06-07 (art. 21 c.1)	2.338.604,61
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)	1.421.312,27
Ria personale cessato (art. 59 c. 3 lett. b) CCNL 02-05): annualità al	2.631.416,29
Ria personale cessato base annua: annualità 2018	15.928,12
Ria personale cessato base annua: annualità 2019	10.574,59
Ria personale cessato base annua: annualità 2020	5.464,94
Ria personale cessato base annua: annualità 2021	8.071,70
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	180.920,25
Totale	55.957.622,89
2,07% monte salari 2015 ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018	1.182.987,59
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	57.140.610,48
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (art. 59 c. 3 lett. g) CCNL 02-05)	3.929.449,80
Ria personale cessato rateo anno cessazione (art. 59 c. 4 CCNL 02-	5.767,95
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	61.075.828,23
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	- 496.272,66
Decurtazione funzionale riduzione del personale in servizio 2014/2010	- 1.576.294,74
Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	-2.072.567,40
Risorse disponibili	59.003.260,83

Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	54.565.431,84
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (2,07% monte salari 2015)	1.182.987,59
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI DA CCNL 2016/2018	55.748.419,43
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2022	55.748.419,43

Vincenzo Caridi

Firmato digitalmente da

Vincenzo Caridi

CN = Vincenzo Caridi

Personale cessato dal servizio nell'anno 2021

31/12/2021

	Matricola	Qualifica	Data di cessazione	RIA	Mesi	Mesi arr.	n. mesi + rateo 13 [^]	Rateo anno 2021	Annualità 2021
1	53105300	DIR19C6DIR	15/01/2021		11,67	12	13,00	-	-
2	07980000	DIRIG.2 F.	01/03/2021	6,59	10,17	10	10,83	71,39	85,67
3	05694000	DIRIG.2 F.	01/08/2021	33,48	5,07	5	5,42	181,35	435,24
4	16949000	DIRIG.2 F.	01/03/2021	42,36	10,17	10	10,83	458,90	550,68
5	52326000	DIRIG.2 F.	01/03/2021	43,19	10,17	10	10,83	467,89	561,47
6	52684600	DIRIG.2 F.	01/01/2021	59,78	12,13	12	13,00	777,14	777,14
7	52604100	DIRIG.2 F.	01/11/2021	170,79	2,00	2	2,17	370,05	2.220,27
8	05367000	DIRIG.2 F.	01/01/2021	264,71	12,13	12	13,00	3.441,23	3.441,23
9	51228000	DIRIG.2 F.	01/12/2021		1,00	1	1,08	-	-
10	52179500	DIRIG.2 F.	01/07/2021		6,10	6	6,50	-	-
11	52275900	DIRIG.2 F.	01/07/2021		6,10	6	6,50	-	-
12	52628500	DIRIG.2 F.	01/07/2021		6,10	6	6,50	-	-
13	52682100	DIRIG.2 F.	01/12/2021		1,00	1	1,08	-	-
14	52689000	DIRIG.2 F.	01/12/2021		1,00	1	1,08	-	-
15	77202000	DIRIG.2 F.	01/12/2021		1,00	1	1,08	-	-
totale								5.767,95	8.071,70
totale complessivo								13.839,65	

